



POLCONN - 0606A - 2020 - AL29S - 01

## POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2020 AVVERSITA' ATMOSFERICHE

N° 90000437T

In conformità al Piano Gestione Rischi in Agricoltura, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16.

Preso atto che il CONSORZIO DI DIFESA sotto indicato, a favore dei propri associati, ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche alla copertura assicurativa in forma collettiva,

### delle produzioni agricole

comprese nel Piano Gestione Rischi in Agricoltura, in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) di cui all'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche, relative alle Province di competenza, fra le parti indicate e precisamente:

#### Società

**TUA Assicurazioni S.p.A.**  
Largo Nuvolari 1 - 20143 Milano

#### Contraente

**CONDIFESA VERONA A - CO.DI.VE.**  
Viale del Lavoro, 52\_37135\_VERONA  
c.f./p.i. 03211070234

si stipula la presente Polizza Collettiva.

La Società e il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2020 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al PAI (Piano Assicurativo Individuale) (Art. 11 comma 4 del D.M. 162 del 12/01/2015).

La presente POLIZZA COLLETTIVA ha effetto dalle ore 12.00 del 02/03/2020.

Scadenza alle ore 12.00 del 10 novembre 2020.

Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 Condizioni di assicurazione;
- 2) Appendice 1 Condizioni particolari;
- 3) Appendice 2 Accordi e pattuizioni con il Contraente;
- 4) Appendice 3 Tariffa;
- 5) Appendice 4 Regolamento I.V.A.S.S. 41;
- 6) Appendice 5 Informativa in materia di protezione dei dati personali.

La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 02/03/2020.

Il Contraente  
Condifesa Verona  
CO.DI.VE.  
Il Presidente

TUA Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO 1



**ALLEGATO 1**  
**ALLA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA 2020 SULLE RESE**

# **Avversità Atmosferiche**

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e successive modifiche.**

Edizione 02/2020



Sommario

<b>DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	3
<b>DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE</b> .....	7
<b>DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI</b> .....	9
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b> .....	15
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE</b> .....	18
<b>DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO</b> .....	21
<b>CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE</b> .....	25
<b>PRODOTTI ARBOREI</b> .....	26
<b>FRUTTA</b> .....	26
<b>CILIEGIE</b> .....	33
<b>OLIVE</b> .....	35
<b>UVA DA TAVOLA</b> .....	36
<b>UVA DA VINO</b> .....	38
<b>VIVAI</b> .....	41
<b>PRODOTTI ERBACEI</b> .....	46
<b>BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b> .....	47
<b>FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI</b> .....	48
<b>CETRIOLI – ZUCCHE - ZUCCHINE</b> .....	49
<b>CIPOLLA</b> .....	50
<b>COCOMERI E MELONI</b> .....	51
<b>COLZA E SOIA</b> .....	54
<b>LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA</b> .....	55
<b>PICCOLI FRUTTI</b> .....	56
<b>MAIS</b> .....	58
<b>MELANZANA</b> .....	61
<b>PEPERONE</b> .....	63
<b>PATATA</b> .....	65
<b>POMODORO</b> .....	68
<b>RISO</b> .....	70
<b>PRODUZIONI DA SEME</b> .....	72
<b>SPINACIO</b> .....	74
<b>TABACCO</b> .....	76



## DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue, si intendono per:

### **ANDAMENTO CLIMATICO**

#### **AVVERSO**

Indica un andamento climatico sfavorevole alla coltura assicurata identificato sulla base di uno scostamento dalle condizioni ottimali di crescita della stessa.

#### **ANTERISCHIO**

Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

#### **ASSICURATO**

Il socio del Contraente – imprenditore agricolo attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 - il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **ATTECCHIMENTO**

Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa. Per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.

#### **BOLLETTINO DI CAMPAGNA**

Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

#### **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

L'adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende garantire e altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

#### **COLTURA IRRIGUA**

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla Pubblica Amministrazione.

#### **CONTRAENTE**

L'Organismo collettivo di difesa (Consorzio di difesa) stipulante l'assicurazione.

#### **CONVALIDA**

Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di socio dell'assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

#### **EMERGENZA**

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.



<b>FASE FENOLOGICA</b>	Indica uno specifico stadio del ciclo vitale di una coltura.
<b>FRANCHIGIA</b>	Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
<b>IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA</b>	Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Le colture protette da tali impianti dovranno essere assicurate con certificati a sé stanti.
<b>IMPRESA AGRICOLA</b>	L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
<b>IMPREDITORE AGRICOLO</b>	Persona fisica, Società o Ente titolare dell'impresa agricola.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>NOTIFICA</b>	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla Società. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzie e l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa.
<b>PGRA</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (Mipaaf) in base alle vigenti leggi.
<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune e appartenenti all'impresa agricola assicurata.
<b>PAI</b>	Piano Assicurativo Individuale previsto dalle norme in materia derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
<b>PERIODO DI CARENZA</b>	E' il periodo di tempo che intercorre tra la data di notifica del rischio e l'effettiva decorrenza della garanzia.
<b>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</b>	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R). L'indirizzo PEC di TUA Assicurazioni S.p.A. è: <a href="mailto:tuaassicurazioni@pec.it">tuaassicurazioni@pec.it</a> .



<b>POLIZZA-COLLETTIVA</b>	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>PREZZO</b>	Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mipaaf con apposito Decreto Ministeriale.
<b>PRODOTTO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
<b>PRODUZIONE AZIENDALE ORDINARIA</b>	È la produzione complessiva dell'impresa agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per prodotto nel triennio precedente o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
<b>RESA ASSICURATA</b>	Corrisponde alla produzione aziendale ordinaria o a quella realmente ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.
<b>SERVIZI DI AGROCONSULENZA</b>	Servizi forniti dalla Società attraverso diversi canali tecnologici, quali il dispositivo App/o servizio Alert via sms o accessi a portali dedicati, che forniscono all'assicurato informazioni di carattere agronomico, agro-meteo, fitoiatrico con funzione di mero contributo informativo alle proprie attività agricole.
<b>SEMINA</b>	La messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	TUA Assicurazioni S.p.A., che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
<b>SOGLIA</b>	Percentuale minima, definita nel Piano di Gestione del Rischio Annuale, di perdita di produzione aziendale ordinaria, conseguente ad eventi assicurati e prevista dalla normativa vigente, superata la quale l'assicurato ha diritto all'indennizzo. Anche i danni avvenuti tra la data di notifica e la data di decorrenza della garanzia saranno considerati nel calcolo della soglia.
<b>TRAPIANTO</b>	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETÀ</b>	Insieme di piante coltivate distinguibili da un insieme di specifici caratteri morfologici, fisiologici, agronomici e merceologici trasmissibili con la propagazione appartenenti alla medesima specie, sottospecie e classe. Per l'Uva da vino: le varietà sono quelle riportate nel Registro Nazionale delle varietà di vite del Mipaaf.
<b>ZONA 1</b>	Area geografica che comprende le regioni italiane dell'Italia settentrionale: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto.



**ZONA 2**

Area geografica che comprende le regioni italiane dell'Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria.

**ZONA 3**

Area geografica che comprende le regioni italiane dell'Italia meridionale e insulare: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.



## DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITA' ASSICURATE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni.
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geopedologiche e orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

### AVVERSITA' CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

#### ALLUVIONE

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

#### BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

#### GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

#### SICCITA'

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, opportunamente certificato e/o documentato, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

### AVVERSITA' ACCESSORIE

#### COLPO DI SOLE

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.

#### SBALZO TERMICO

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e/o minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

#### VENTO CALDO

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda provenienti tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

#### ONDATA DI CALORE

Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da



produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

## AVVERSITA' DI FREQUENZA

### ECCESSO DI NEVE

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

### ECCESSO DI PIOGGIA

Precipitazioni straordinarie di acqua, intendendosi per tali:

- le precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori a 80 mm, le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco temporale di dieci giorni;
- le precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali le cadute di acqua pari almeno ad 80 mm. di pioggia nelle 72 ore;
- le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm di pioggia nell'arco di 1 ora).

### GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

### VENTO FORTE

Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo.



## DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI

### DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE - ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

- N.B.:
- 1) Per le Ciliegie e le cultivar di Susine a frutto piccolo, i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le Albicocche e le restanti cultivar di Susine si considerano ridotti di 1/4.
  - 2) Per le Mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

### B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

**C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle Mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.



**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni precoci conseguenti ad eventi assicurati;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**E) FRUTTO DISTRUTTO:** è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.

**F) LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

#### DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

##### A) INCISIONI

**LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

**MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

**PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

##### B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dalle avversità in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si precisa che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno.

#### DEFINIZIONI: MELOGRANI

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;



**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

## B) INCISIONI

**LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo (fino al 20%);

**MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo (fino al 50%);

**PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2° metà del mesocarpo (oltre il 50%).

## C) FREQUENZA

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Incisioni lievi	Incisioni medie
<b>QUALCHE</b>	Fino a 7	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
<b>PIU'</b>	Da 8 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8

## DEFINIZIONI: VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

### POMACEE

#### A) DEFINIZIONI

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

#### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	<b>Lesioni/Lacerazioni</b>
<b>RADA</b>	Fino a 7
<b>QUALCHE</b>	Da 8 fino 12
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

cm.50 a cm.100 per il Pero;

cm.60 a cm.110 per il Melo.

## **DRUPACEE**

### **A) DEFINIZIONI**

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 1,5 o > a cm 1,5.

**LACERAZIONE:** ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

### **B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	<b>Lesioni/Lacerazioni</b>
<b>RADA</b>	Fino a 7
<b>QUALCHE</b>	Da 8 fino 12
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 12

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da: cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone sul Pesco.

## **DEFINIZIONI: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE)**

### **FREQUENZA DELLE INCISIONI**

	<b>Lesioni /Lacerazioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 3
<b>PIÙ</b>	Da 4 a 7



NUMEROSE	Oltre 7
----------	---------

### DEFINIZIONI: POMODORI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**PROFONDA:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**B) AMMACCATURA:** alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

#### C) FREQUENZA:

	Lesioni minime
QUALCHE	Fino a 3
PIU'	Da 4 in poi

**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni di grandini precoci;

**LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

**E) BACCA DISTRUTTA:** è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art. 6 "Soglia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità Grandine.



**F) LESIONE CICATRIZZATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 – Ambito di validità territoriale - dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

Le garanzie si intendono valide sull'intero territorio nazionale.

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, mediante la sottoscrizione del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

### Art. 2 – Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

Le avversità sono quelle previste annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'Allegato 1 – punto 1.1 e 1.2 del PGRA in base alle tipologie di polizza di seguito indicate:

- **R2 (Tipologia F):** polizze che coprono due delle avversità di frequenza (Grandine e Vento forte) di cui all'art. 3 comma 1f del PGRA;
- **R3 (Tipologia C):** polizze che coprono almeno tre delle avversità di frequenza e avversità accessorie di cui all'art. 3 comma 1c del PGRA;
- **R6 (Tipologia B):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità e Gelo/Brina) e tre avversità di frequenza (Grandine, Vento forte ed Eccesso di pioggia) di cui all'art. 3 comma 1b del PGRA;
- **R9 (Tipologia A):** polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità e Gelo/Brina), delle avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia ed Eccesso di neve) e delle avversità accessorie (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo e Ondata di calore) di cui all'art. 3 comma 1a del PGRA.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo certificato di assicurazione, decorre, a condizione che alla data di notifica l'Assicurato abbia la qualifica di socio, dalle ore 12.00:

- A) del terzo giorno successivo a quello della data di notifica, per le avversità Grandine e Vento forte;
  - B) del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico;
  - C) del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità Siccità e Vento caldo;
- sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa.

La data di notifica è indicata nel certificato di assicurazione.

### NOTA BENE:

**Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'assicurato, e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.**

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

### Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione - rettifiche

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

#### **Art. 4 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili**

L'assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:



- è riferita alla produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

#### **Art. 6 – Soglia**

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche).

Il superamento del limite del 20% deve essere riferito alla produzione aziendale ordinaria.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale e i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.

#### **Art. 7 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Qualora una partita assicurata subisca una perdita di produzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita. Di conseguenza sarà ridotto il premio proporzionalmente, a partire dalla data di notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza. La riduzione non sarà applicata al premio relativo all'avversità gelo/brina.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata.

#### **Art. 8 – Prodotti di secondo raccolto**

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che sarà seminato o trapiantato in data .....



Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all'Intermediario a mezzo raccomandata A/R o PEC allegando il nuovo Piano Assicurativo Individuale dove risulta tale circostanza, **entro e non oltre il 15 luglio**.

**Art. 9 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

**NOTA BENE:**

**Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici secondo il disposto dell'art. 14 - "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", affinché, accertato il danno, la Società possa ridurre proporzionalmente il premio.**

**Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.**



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE

### Art. 10 – Oggetto della garanzia

La Società, qualora sia stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione assicurata e la perdita di qualità, ove prevista dalle Condizioni Speciali, ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata dalle seguenti avversità:

- **Grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;**
- **Vento forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;**
- **Eccesso di pioggia, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale;**
- **Eccesso di neve;**
- **Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;**
- **Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Ondata di calore.**

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, ove previste, e relativo ad un solo ciclo produttivo.



### Art. 11 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **da formazione di ruscelli;**
- c) **da innalzamento della falda;**
- d) **da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **da incendio;**
- f) **da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;**
- g) **da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- h) **da fitopatie;**
- i) **da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- j) **da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio, trattamenti antiparassitari o raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici;**
- k) **da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;**
- l) **per i soli eventi Eccesso di pioggia e Alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- m) **dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;**
- n) **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive.**

## Art. 12 - Franchigia – Limite di indennizzo

### FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:



1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

**a. Prodotti a franchigia minima 30%:**

tutti i Prodotti da seme con l'esclusione di: Colza da seme da riproduzione, Girasole (seme da riproduzione), Patata da seme;

**b. Prodotti a franchigia minima 20%:**

Astatici (fiore), Astri (fiore), Barbatelle di vite, Cocomeri, Coltive arboree da biomassa, Colza da seme da riproduzione, Fiori di Zucchini, Fiori in pieno campo, Fragole, Fronde ornamentali, Frutticole sotto serra, Girasole (seme da riproduzione), Gemme di Meli, Impianto di piante da frutto, Impianto di vigneto con Barbatelle, Lamponi, Meloni, Mirtillo, Mirto, More, Pepino, Piante da frutta, Nesti di vite, Vivai di piante di Olivo (anche sotto serra), Vivai di piante forestali, Piante legnose ornamentali, Vivai di piante ornamentali in vaso, Vivai di Pioppi/Pioppelle, Vivai di Ortensie, Vivai di piante ornamentali in pieno campo, Piantine da legno (Impianto), Piantine di Noce, Piantine Ortensi, Pioppelle, Pioppi, Pistacchio, Ribes, Roverelle micorizzate, Sugherete, Talee di Vite Madre, Vivai di piante di Fragole, Vivai di Mirtilli, Vivai di Ortensie, Zafferano (pistilli);

**c. Prodotti a franchigia minima 15%:**

Actinidia, Aglio, Albicocche, Albicocche precoci, Alchechengi, Aneto, Anice, Arachide, Asparago (asparagiaia), Azalee, Basilico (pianta), Bieta (foglie), Bietola rossa (radice), Borrachine, Broccolo (pianta), Broccoletti, Cachi, Camomilla (fiore), Canapa (fibra), Canna palustre, Capuli, Cardo, Carota (radice), Carrube, Castagne, Cavolfiore (pianta), Cavolo Verza Cappuccio (pianta), Ceci, Cetriolo (pianta), Clivie (fiore), Coriandolo, Cotone, Cicerchia, Cicoria, Ciliegie, Crisantemi, Erba Medica, Erba Palustre, Erbai di (Graminacee, Leguminose, Misti, Frumento, Mais), Facelia, Fagiolo, Fagiolino, Fichi, Fichi d'India, Fieno di Lupinella, Finocchio (pianta), Floricole sotto serra o tunnel, Gelsi Mandorle, Giungiola, Gladioli (fiore reciso), Hamamelis, Insalata indivia (pianta), Kiwano, Lattuga (pianta), Lavandino, Lenticchie, Lillium (fiore), Lino (fibra), Loietto, Lupini, Melanzane, Mele, Meliloto, Melograni, Menta, Miglio, Nespole, Nettarine, Nettarine precoci, Nocciole, Noci, Orticole (anche sotto serra/tunnel), Panico, Passiflora pianta, Patata, Patata da seme, Peperoncino piccante, Peperoni (anche sotto serra/tunnel), Pepino, Pere, Pere precoci, Pesche, Pesche precoci, Pisello, Pisello proteico, Pomodoro concentrato, Pomodoro pelato, Pomodoro da tavola, Pomodoro altre lavorazioni, Porro (pianta), Prato, Prato pascolo, Prato polifita, Prezemolo (pianta), Psillio, Quinoa, Radicchio, Radici amare, Rapa (cime), Rapa rossa (radice), Ravanello (radice), Ravizzone, Rododendri, Rosa Canina, Rose (fiore), Rucola (pianta), Salvia Sclarea, Santoreggia, Scalogno, Sedano (pianta), Senape, Spinacio (pianta), Statici, Sulla, Susine, Susine precoci, Tabacco Kentucky, Tabacco, Trifoglio (pianta), Vigna sinensis, Zafferano (bulbi), Zucche, Zucchine anche sotto serra/tunnel.

**d. Prodotti a franchigia minima 10%:**

tutti i prodotti sopra non elencati si intendono a franchigia minima 10%.

#### Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per i prodotti Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Scelta di un livello superiore di franchigia per l'avversità Grandine:

È data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quelle sopra indicate, purché non superiore a 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
  - a. la franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
  - b. la franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.

## LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:



- 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e Colture portaseme.

delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio e Colture portaseme detti limiti non saranno applicati.

In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da Grandine e/o Vento Forte il limite dell'indennizzo sarà applicato al danno complessivo.

## DENUNCIA DI DANNO E GESTIONE DEL SINISTRO

### Art. 13 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km<sup>2</sup>, su cui insiste l'apezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni sarà verificato con una tolleranza del 10% per tutte le avversità, con l'eccezione delle avversità Grandine e Gelo.

### Art. 14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- 
- a) **darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
  - b) **dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per l'avversità Gelo e Brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia;**
  - c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
  - d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**
  - e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli apezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 9 "*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*".

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce del certificato;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

### Art. 15 – Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

### Art. 16 – Mandato del perito

Il perito deve:

- a) **accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle "Definizioni relative alle avversità assicurate";**
- b) **accertare la data in cui l'avversità si è verificata;**
- c) **controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla identificazione delle partite assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 5 "Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili", avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;**
- d) **accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";**



- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza Collettiva e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- g) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno";
- h) accertare, nel caso di avversità diverse dalla Grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- i) accertare, nel caso di avversità che lo prevedono nelle "Definizioni", l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia.

#### **Art. 17 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. **La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;**
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene **detraendo dal quantitativo assicurato, le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati**, come quantificati all'art. 16 "Mandato del perito" punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito delle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

**Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come specificato all'art. 9 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 12 "Franchigia - Limite di indennizzo". Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, al limite di indennizzo, come previsto all'art. 12 "Franchigia - Limite di indennizzo" e alle disposizioni di cui all'art. 6 "Soglia".**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. **La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia; la Società ne tratterrà una copia.

Se il bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

**La Società corrisponderà l'indennizzo alla data convenuta.**

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente, a mezzo PEC entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.



Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 “*Perizia d’appello*”, il bollettino sarà trasmesso all’assicurato a mezzo PEC o raccomandata A/R al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione. Qualora l’assicurato non si avvalsesse del disposto dell’art. 19 “*Perizia d’appello*” la perizia diviene definitiva per la Società, che provvederà alla liquidazione dell’indennizzo così determinato.

#### **Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare tempestivamente la Società – **Unità Organizzativa Rischi Atmosferici**, a mezzo telegramma o PEC.

Deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dall’art. 26 “*Campioni*” delle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del sinistro – ferma comunque l’esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. 14 “*Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro*”, dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l’assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. 16 “*Mandato del perito*” e 17 “*Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”.

L’assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società – **Unità Organizzativa Rischi Atmosferici** e al Contraente, a mezzo lettera raccomandata o PEC.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

#### **Art. 19 - Perizia d’appello**

L’assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società – **Unità Organizzativa Rischi Atmosferici** mediante telegramma o PEC, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito e inviarla direttamente alla Società – **Unità Organizzativa Rischi Atmosferici**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se due periti non dovessero raggiungere l’accordo sul nominativo di quest’ultimo, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà avere la sua residenza in un comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’assicurato e da due periti scelti dall’assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

#### **Art. 20 - Norme particolari della perizia d’appello**

L’assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d’appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall’art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*” e art. 26 “*Campioni*”.

Qualora l’assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’esecuzione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall’art. 14 “*Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro*”.

#### **Art. 21 – Modalità della perizia d’appello**

La perizia d’appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti,



**rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. 3 "Modifiche dell'assicurazione - rettifiche".**

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 22 – Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo e in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato richieda l'indennizzo a mezzo telegramma o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, questa avrà facoltà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, la Società corrisponderà la somma il contratto si intende risolto per mutuo consenso.**

#### **Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo**

**Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini e alle condizioni convenute con il Contraente.**

**Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti l'inadempienza dell'assicurato circa il mancato versamento allo stesso del contributo assicurativo e associativo a suo carico per la presente assicurazione, dietro esplicito consenso dell'assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'assicurato in forza alla presente assicurazione.**

#### **Art. 24 – Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 25 – Servizi accessori di agroconsulenza**

**I dati e le informazioni acquisite tramite eventuali servizi di agroconsulenza forniti dalla Società richiesti e attivati in occasione della stipula del certificato di assicurazione, hanno una valenza esclusivamente indicativa e una funzione di mero contributo informativo all'attività lavorativa complessiva dell'assicurato; tali dati e/o informazioni non sono idonei a fare insorgere alcun diritto per legge o contratto.**

L'assicurato e la Società rinunciano espressamente e irrevocabilmente, anche per i propri eventuali aventi causa o successori, ad utilizzare tali dati/informazioni/indici in ogni eventuale attività connessa o comunque relativa alla copertura assicurativa di cui al presente contratto, inclusa la fase assuntiva, le valutazioni sul rischio da assumere, le valutazioni peritali nei casi di denunce di sinistri nonché nella fase di liquidazione di eventuali danni.



## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 26 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*, i campioni sono così determinati:

- **Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine:** le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Pomodoro:** le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Tabacco:** le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- **Frutta, Uva da tavola, Olive:** una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- **Uva da vino:** le due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento;
- **Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio:** due file intere, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 18 *“Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”*.

### Art. 27 – Danno di quantità

A integrazione di quanto previsto all'art. 17 *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”* - punto b), i frutti, bacche, baccelli e cariocidi persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, indennizzabili entro i limiti previsti dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 10 *“Oggetto della Garanzia”*, relativamente alle avversità Alluvione, Siccità, e Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

### NOTA BENE:

#### Art. 28 – Franchigie minime per tipologia di polizza

- Per la tipologia di polizza R6

In deroga a quanto previsto all'art. 12 *“Franchigia - limiti di indennizzo”* la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, limitatamente al prodotto frutta, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 15%;

- Per la tipologia di polizza R9

In deroga a quanto previsto all'art. 12 *“Franchigia - limite di indennizzo”* la franchigia applicata, al verificarsi delle avversità Grandine e/o Vento forte, è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore al 30%.



## PRODOTTI ARBOREI

### FRUTTA

#### NOTA BENE:

#### Art. 29 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 “*Pagamento del premio – garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dall'allegazione. Limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il prodotto Actinidia, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre al 20 novembre.

Per il prodotto Noci la garanzia per l'avversità Vento forte cessa trenta giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

#### Art. 30 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci e Nocchie.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE - FICHI - CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile

DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Se dichiarato nel certificato di assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità Grandine, è operante fino alle ore 12.00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta se richiamato in polizza;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.**

#### **Art. 31 – Prodotti Precoci**

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;
- per Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

#### **Art. 32 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia**

Fermo quanto previsto all'art. 10 "Oggetto della garanzia" e ad integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni provocati dall'avversità Eccesso di pioggia alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta (Cracking).

### **TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3**

**PRODOTTI: ACTINIDIA (100B000), ALBICOCCHIE (093B000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094B000), NETTARINE (887B000), NETTARINE PRECOCI (987B000), PESCHE (087B000), PESCHE PRECOCI (871B000), SUSINE (091B000), SUSINE PRECOCI (911B000), CACHI (095A000), FICHI (077A000), MELE (083B000), MELOGRANI (133A000), PERE (085B000), PERE PRECOCI (851B000)**

#### **Art. 33 – Danno di qualità tabelle di liquidazione danni – convenzionale "B"**

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, anche sulla base delle previsioni dell'art. 27 "Danno di quantità" il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti in base alla scelta dichiarata dall'assicurato sul certificato di assicurazione.

Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Nettarine, Nettarine precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

**PRODOTTO: ACTINIDIA (100B000)**

Il danno da defogliazione sarà valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO %								
1 <sup>a</sup> GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 <sup>a</sup> GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 <sup>a</sup> GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 <sup>a</sup> LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 <sup>a</sup> LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 <sup>a</sup> LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 <sup>a</sup> AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 <sup>a</sup> AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 <sup>a</sup> AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

**Tabella danno di qualità convenzionale "B"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	0
B) Qualche lesione lieve; singola lesione media;	35
C) Singola lesione notevole; più lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	65
D) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	85
E) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave.	100

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

**PRODOTTI: ALBICOCCHE (093B000), ALBICOCCHE PRECOCI (094B000), NETTARINE (887B000), NETTARINE PRECOCI (987B000), PESCHE (087B000), PESCHE PRECOCI (871B000), SUSINE (091B000), SUSINE PRECOCI (911B000)**

**Tabella danno di qualità convenzionale "B"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie; qualche lesione minima;	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	100

**PRODOTTI: CACHI (095A000), FICHI (077A000)**

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	0
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	20
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	40
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 1,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	75
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	100

**PRODOTTO: MELE (083B000)**

**Tabella danno di qualità convenzionale "B"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino ad 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale; qualche o più lesione minima; tracce di ondulato;	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	55
D) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; estensione lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre i 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	75
E) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	100

**PRODOTTO: MELOGRANI (133A000)**

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, qualche lesione minima e lieve;	0
B) Più lesioni medie all'epicarpo, più incisioni lievi all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli);	30
C) Numerose lesioni e incisioni medie all'epicarpo, numerose incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni medie;	60
D) Profonde Incisioni all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni gravi.	80

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o avvizzimento conseguente alla grandine, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTI: PERE (085B000), PERE PRECOCI (851B000)**

**Tabella danno di qualità convenzionale "B"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo B
	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale; qualche o più lesioni minime;	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	65
D) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm <sup>2</sup> di superficie totale;	85
E) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave.	100

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9**

**PRODOTTI: ACTINIDIA (100C000) ALBICOCCHIE (093C000), ALBICOCCHIE PRECOCI (094C000), MELE (083C000), NETTARINE (887C000), NETTARINE PRECOCI (987C000), PESCHE (087C000), PESCHE PRECOCI (871C000), SUSINE (091C000), SUSINE PRECOCI (911C000), CACHI O LOTI (095C000) E FICHI (077C000).**

**Art. 34 - Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

**Tabella danno di qualità convenzionale "C" per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Loti e Fichi**

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità

A)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettarine e Susine);</li> <li>- 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per Cachi, Pesche e Nettarine e 0,25 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine);</li> <li>- 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>- 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>	0
B)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte dalle avversità atmosferiche da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per Albicocche, Cachi, Fichi, Pesche, Nettarine e Susine);</li> <li>- 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per Cachi, Pesche e Nettarine);</li> <li>- 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> per Actinidia, Cachi, Pere, Pesche e Nettarine e 0,4 cm<sup>2</sup> per Albicocche, Fichi e Susine);</li> <li>- 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	35
C)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* Albicocche</p>	85  80*

N.B.1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno B) 35% si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B.2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTI: PERE (085C000), PERE PRECOCI (851C000)**

**Art. 35 - Danno di qualità -**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

**Tabella danno di qualità convenzionale "C"**

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
-----------------	-------------	--------------------

- I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
- Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche assicurate, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:
- A) 0
- 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;
  - 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);
  - 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.
- I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
- La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, causati dalle avversità atmosferiche assicurate, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.
- B) 35
- Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:
- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;
  - 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);
  - 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo;
  - 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.
- I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
- La polpa (mesocarpo) può presentare difetti causati dalle avversità atmosferiche coperte da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.
- C) 70
- Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità in garanzia presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a:
- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;
  - 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);
  - 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo;
  - 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.
- I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B), C) e destinati, che a causa delle avversità coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.
- D) 90

**N. B.:** i frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguente alle avversità assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.



**CILIEGIE**

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R9**

**PRODOTTO: CILIEGIE (089C000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 36 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di Ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

<b>CILIEGIE</b>	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

fatto salvo quanto diversamente indicato nel PAI.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal mal funzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

**le reti e i teli devono essere stesi non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.**

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.**

**Art. 37 - Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale “C”**

<b>Classe di danno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno di qualità</b>
A)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);</li> <li>- rugginosità lieve;</li> <li>- 0,02 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.</li> </ul>	0
B)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,2 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,15 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;</li> <li>- 0,1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).</li> </ul>	35
C)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell'avversità Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto “cracking”.

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'art. 11 “*Esclusioni*”, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.



OLIVE

TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

**PRODOTTO: OLIVE DA OLIO (081A000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 38 - Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 30 novembre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

**Art. 39 - Danno di qualità**

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	100

**PRODOTTO: OLIVE DA TAVOLA (181A000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 40 - Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre. Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

**Art. 41 - Danno di qualità**

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	100



## UVA DA TAVOLA

### TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

**PRODOTTO: UVA DA TAVOLA (003A000), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (003A800)**

#### **NOTA BENE:**

##### **Art. 42 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "*Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia*", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Per gli impianti di Uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

**SICILIA 31 AGOSTO**

**TUTTE LE ALTRE REGIONI 15 AGOSTO**

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici – a mezzo telegramma o PEC da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 dicembre.

##### **Art. 43 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto, al riguardo, dai disciplinari di produzione.

Per le Uve Comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato di assicurazione se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per quanto riguarda l'avversità Eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di Uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

##### **Art. 44 - Danno di qualità convenzionale "C"**

In relazione ai disposti dell'art. 10 "*Oggetto della garanzia*", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è **CONVENZIONALMENTE** effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:



- A) grappoli con la metà e oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- B) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalle avversità oggetto della garanzia, in caso di danno da Grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.



## UVA DA VINO

**PRODOTTO: UVA DA VINO (002B000 - 002C000 - 002B100 - 002C100 - 002B200 - 002C200)**

### NOTA BENE:

#### Art. 45 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme.

#### Art. 46 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile

#### Art. 47 – Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 *“Oggetto della garanzia”* e ad integrazione dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi prevalentemente nei venti giorni precedenti o nei cinque successivi la data di inizio della raccolta fissata convenzionalmente nelle seguenti date:

Varietà per classi di precocità	Data di raccolta convenzionale
Varietà precoci / uve basi spumante – 1° periodo	25 agosto
Varietà medie – 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive – 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive – 4° periodo	5 ottobre

Per l'attribuzione delle diverse varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Mipaaf. Nel caso fossero indicate, per la stessa varietà, più date di raccolta, la più precoce sarà considerata di riferimento per le regioni della Zona 2 e 3, la più tardiva per quelle della Zona 1.

La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'assicurato deve comunicare, tale circostanza, alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, a mezzo telegramma o PEC, almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.

#### Art. 48 – Avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità, Vento forte – danno di quantità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10 *“Oggetto della garanzia”*, relativamente alle avversità Alluvione, Brina, Gelo, Siccità e Vento forte, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.



## TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

### **PRODOTTO: UVA DA VINO – (002B000 - 002B100 - 002B200)**

#### **Art. 49 – Danno di qualità convenzionale “B”**

In relazione al disposto dell'art. 10 “*Oggetto della garanzia*” la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, per i danni da Grandine, alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è **CONVENZIONALMENTE** effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

#### **Tabella danno di qualità convenzionale “B”**

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	50,00	50,00	50,00

Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.

#### **NOTA BENE:**

Tale garanzia decorre dall'allegazione.

Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio saranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

## TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9

### **PRODOTTO: UVA DA VINO (002C000 – 002C100 – 002C200)**

#### **Art. 50 – Danno di qualità convenzionale “C”**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità, per i danni da grandine, sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse avversità in garanzia;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

Il coefficiente massimo di qualità da applicare al prodotto residuo non potrà superare la percentuale di acini danneggiati rispetto agli acini presenti per grappolo alla raccolta. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore al 50%.

#### **NOTA BENE:**

Tale garanzia decorre dall'allegazione.



**Per le avversità atmosferiche in garanzia antecedenti il 1° di luglio saranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 50%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.**



VIVAI

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

#### **PRODOTTO: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) (164A000 - 264A000)**

#### **NOTA BENE:**

##### **Art. 51 - Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme, termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

##### **Art. 52 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- lunghezza di 40 cm circa.

##### **Art. 53 – Danno di qualità**

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

#### **Tabella liquidazione danno convenzionale "A"**

<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
A) Illese; segni di percossa; qualche lesione rimarginate al cilindro centrale (corticale, cambio, legno);	0
B) Più lesioni rimarginate al legno;	30
C) Qualche lesione rimarginata al midollo;	45
D) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	65
E) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.	100

#### **PRODOTTO: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE (165A000)**

#### **NOTA BENE:**

##### **Art. 54 – Decorrenza e scadenza della garanzia**



Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 30 di novembre.

#### Art. 55 – Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

#### Art. 56 – Valutazione del danno

Il danno è valutato considerando i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma;
- con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

In relazione ai disposti dell'art. 10 *“Oggetto della garanzia”*, il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:**

#### Tabella liquidazione danno convenzionale “A”

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale;	0
B) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo;	40
C) Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma;	90
D) Stroncamento del tralcio e lesioni che hanno prodotto acceccamento della gemma.	100

#### **PRODOTTO: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)(061A000)**

#### NOTA BENE:

##### Art. 57 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca, termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

#### Art. 58 – Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- del portainnesto e varietà;
- della data di impianto;
- del numero delle barbatelle.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

#### Art. 59 – Valutazione del danno

In relazione ai disposti dell'art. 10 *“Oggetto della garanzia”*, il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:**

**Tabella liquidazione danno convenzionale “A”**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili;	0
B) Lesioni interessanti il cambio entro la zona delle prime 3 gemme fertili;	15
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilite nella porzione di tralcio a tre gemme fertili;	40
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili e interessanti i tessuti del cilindro centrale;	60
E) Sono considerati persi gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	100
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentano i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100

L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato rimarginazione dei tessuti è definito lesione. L'effetto del danno dell'avversità Grandine che abbia comportato la mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno, inclusa la basale.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito dall'avversità Grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

#### **PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO)** **(062A000 - 123A000)**

#### **NOTA BENE:**

##### **Art. 60 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

##### **Art. 61 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

#### **Art. 62 - Valutazione del danno**



In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE** valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti il tessuto corticale;	0
B) Astoni con alcune lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate;	10
C) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate;	30
D) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi rimarginata; astoni con sveltamento apicale;	55
E) Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo;	70
F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	90

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

**PRODOTTO: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) (063A000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 63 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in esso previsto, la garanzia comunque ha inizio:

- per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**Art. 64 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

**Art. 65 – Valutazione del danno**

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno complessivo è **CONVENZIONALMENTE** valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**VIVAIO DI UN ANNO**

Tabella liquidazione danno convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base;	20
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	55
D) Più lesioni non rimarginate al legno; lacerazioni; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.	90

**VIVAIO DI DUE ANNI**

**Tabella liquidazione danno convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno;	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; una lacerazione;	60
D) Più lesioni non rimarginate al legno; più lacerazioni; svettamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.	90

**PRODOTTO: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 66 - Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 dell'1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

**Art. 67 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Al certificato di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

**Art. 68 - Valutazione del danno**

A deroga di quanto previsto all'art. 14 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o PEC.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni da avversità Grandine e Vento forte:

**Tabella liquidazione danno convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
E) Piante perdute.	90



## PRODOTTI ERBACEI

### NOTA BENE:

#### Art. 69 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini e dei prodotti Mais e Riso sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 15 novembre.

Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da industria e da consumo fresco) e Zucchine, ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici con telegramma o PEC e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

#### Art. 70 – Avversità aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 10 *“Oggetto della garanzia”* e ad integrazione dello stesso, la Società, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Meloni, Fagiolini, Melanzane, Peperoni, Piselli e Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli, frutti provocati dall'avversità Eccesso di pioggia.

#### Art. 71 – Adempimenti in caso di sinistro

In deroga a quanto previsto all'art. 14 *“Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”*, il sinistro deve essere comunicato mezzo telegramma o PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall'evento per i prodotti **ORTICOLI: Melanzane, Cucurbitacee e per le piante di Cavolfiori, Cavolo Verza, Cavolo Cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSIVI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli.**



## BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

#### PRODOTTO: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (028A000)

#### Art. 72 – Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.

#### Tabella danno di qualità convenzionale "A"

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
I° Giugno	-	0,5	1,3	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
II° Giugno	-	1,1	2,1	2,8	3,5	4,6	5,3	6,3	7,0
III° Giugno	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
I° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
II° Luglio	-	1,8	3,1	4,4	5,7	6,6	7,9	9,2	11,0
III° Luglio	-	1,2	2,4	3,2	4,0	5,2	6,0	7,2	8,0
I° Agosto	-	0,6	1,6	2,2	2,5	3,1	3,8	4,4	5,0
II° Agosto	-	0,0	0,0	1,3	1,5	2,0	2,3	2,5	3,0
III° Agosto	-	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0



## FRUMENTO E ALTRI CEREALI AUTUNNO VERNINI

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

**PRODOTTO: FRUMENTO TENERO (0010000), FRUMENTO DURO (9010000), FRUMENTO TENERO DA SEME (1470000), FRUMENTO DURO DA SEME (1460000)**

### TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

**PRODOTTO: ALTRI CEREALI AUTUNNO-VERNINI ORZO (6010000), AVENA (4010000), SEGALE (5010000), TRITICALE (3010000), FARRO (7010000), GRANO SARACENO (1010000), FRUMENTO DA BIOMASSA (3040000), FRUMENTO DURO DA BIOMASSA (3140000), FRUMENTO POLONICO KHOROSAN (4530000), FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO (4260000), FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO (4270000), SPELTA (8010000)**

#### NOTA BENE:

##### Art. 73 – Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", nonché a parziale deroga dell'art. 69 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia, relativamente all'avversità Vento forte, cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, ad eccezione dei casi di manifestazioni con effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto assicurato.



## CETRIOLI – ZUCCHE - ZUCCHINE

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

**PRODOTTI: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)**

#### **NOTA BENE:**

##### **Art. 74- Decorrenza e scadenza della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", cessa il:

- 30 settembre per la Zona 1;
- 15 ottobre per la Zona 2;
- 15 novembre per la Zona 3.

##### **Art. 75 – Danno di qualità**

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni dell'epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi.	75

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'avversità assicurata;

N.B.2: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.



CIPOLLA

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R3-R6-R9**

**PRODOTTO: CIPOLLA (055A000)**

**Art. 76 - Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alle seguenti tabelle:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" - prodotto primaverile\***

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato;	0
B) Una o più lesioni alla prima tunica carnosa;	35
C) Una o più lesioni alla seconda tunica carnosa.	70

(\*) Prodotto seminato o trapiantato nel primo semestre dell'anno

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" - prodotto autunnale\***

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato;	0
B) Una o più lesioni alla prima tunica carnosa;	35
C) Una o più lesioni alla seconda tunica carnosa.	70

(\*) Prodotto seminato o trapiantato nel secondo semestre dell'anno

N.B.: Bulbi distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti alle avversità assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.



## COCOMERI E MELONI

### PRODOTTI: COCOMERI (011A000-011C000) E MELONI (206A000-206C000)

#### NOTA BENE:

##### Art. 77 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e all'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla; e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa:
- alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per la Zona 1;
- alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 20 agosto per le Zone 2 e 3.

Nel caso in cui l'assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo telegramma o PEC alla Società - **Unità Organizzativa Rischi Atmosferici**. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta".

##### Art. 78 – Operatività della garanzia

Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R2-R3

### PRODOTTO: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

##### Art. 79 – Danno di qualità convenzionale "A"

Come previsto all' art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità (che dovrà avvenire considerando anche i fiori (\*), il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

#### Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo;	30
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
E) Deformazioni molto gravi.	100

\* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno per decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;



- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

#### Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Cocomeri varietà Sugar Baby e simili

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	40
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

\* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R9

#### PRODOTTO: COCOMERI (011C000) E MELONI (206C000)

#### Art. 80 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato di assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

#### Art. 81 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal regolamento UE:

**Tabella danno di qualità convenzionale "B"**

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
A)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri);</li> <li>- 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	0	0
B)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri);</li> <li>- 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm<sup>2</sup> per il melone);</li> <li>- 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>- 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	20	30
C)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A) e B). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri);</li> <li>- 5,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm<sup>2</sup> per il melone);</li> <li>- 1,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>- 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	50	60
D)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A), B) e C), causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.</p>	85	85

N.B.: I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, i frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.



## COLZA E SOIA

### TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

#### **PRODOTTI: COLZA (0170000) E SOIA (0350000)**

#### **NOTA BENE:**

#### **Art. 82 – Decorrenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza.

#### **Art. 83 – Massima resa assicurabile per ettaro per tipologie di polizza R6-R9**

A deroga dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" della definizione di produzione (resa), la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

ZONA	Tipologia di terreno	Soia primo raccolto	Soia secondo raccolto	Colza semina	Colza semina
		(umidità 14%)	semina successiva al 20/6 (umidità 14%)	autunnale (Ante 31/12)	primaverile (Post 31/12)
		q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha	q.li/ha
1	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	30	20	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	35	25	25	15
	Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	40	30	30	20
2 - 3	Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	20	15	20	10
	Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	25	20	25	15
	Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	30	25	30	20

N.B.1: il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

N.B.2: per la Zona 1, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per le Zone 2 e 3.



## LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R3-R9

**PRODOTTI: FAGIOLI (0210000), FAGIOLINI (0240000), FAVA (0320000), FAVINO (6320000), PISELLI (0260000), CECI (0310000), LENTICCHIE (0330000)**

#### **NOTA BENE:**

##### **Art. 84 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, e all'art. 69 *“Decorrenza e scadenza della garanzia”*, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo per il Pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica e integrazione dell'art. 2 *“Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”*, per le seguenti avversità:

- Sbalzo termico ed Eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

##### **Art. 85 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

Si intendono in garanzia le produzioni di Fagioli, Fagiolini, Fava, Favino, Piselli, Ceci e Lenticchie destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco. Pertanto, **dev'essere indicata nel certificato di assicurazione la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dalle avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, sarà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

##### **Art. 86 - Quantificazione del danno limitatamente alla tipologia R9**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 *“Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”* la **quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune**, in base ai quantitativi assicurati e ai prezzi unitari dichiarati nel certificato di assicurazione, fermo il resto.



## PICCOLI FRUTTI

**PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000-067C000), MORE (5510000-551C000), RIBES (0680000-068C000), UVA SPINA (1930000-193C000), LAMPONI (1160000-116C000), MIRTILLI (5500000-550C000) E ALTRI PICCOLI FRUTTI**

### NOTA BENE:

#### Art. 87 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 “*Pagamento del premio - garanzie prestate - Decorrenza e scadenza della garanzia*”, fermo quanto in esso previsto, e a parziale deroga dell'art. 69 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”, la garanzia comunque ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

#### Art. 88 – Operatività della garanzia

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

**PRODOTTI: MORE (5510000), RIBES (0680000), UVA SPINA (1930000), LAMPONI (1160000), MIRTILLI (5500000)**

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

**PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)**

#### Art. 89 – Danno di qualità

Come previsto all'art. 17 “*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*”, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A) Illesi;		0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;		25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;		60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.		100

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R9**

**PRODOTTI: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067C000), MORE (551C000) RIBES (068C000), UVA SPINA (193C000), LAMPONI (116C000), MIRTILLI (550C000) E ALTRI PICCOLI FRUTTI**

**Art. 90 - Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "C"**

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
B)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
C)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, saranno valutati solo agli effetti del danno di quantità.



**MAIS**

## **TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA**

**PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (0050000-005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)**

### **Art. 91 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

- **MAIS DA GRANELLA**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

- **MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

- **MAIS DA SEME**

La **garanzia** riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato **deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.**

- **MAIS DOLCE**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

### **NOTA BENE:**

#### **Art. 92 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 *"Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia"* e a parziale deroga dell'art. 69 *"Decorrenza e scadenza della garanzia"*, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

**Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:**

- per il Mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattezza intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

**Limitatamente all'avversità Vento forte, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 60% del prodotto assicurato:**

- 1) per il Mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;

- 2) **per il Mais da insilaggio e da biomassa:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- 3) **per il Mais dolce:** alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

**Limitatamente all'avversità Eccesso di pioggia, la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12:00 del 15 ottobre.**

**Art. 93 – Massima resa assicurabile per ettaro limitatamente alle tipologie di polizza R6-R9**

A parziale deroga dell'art. 10 "Oggetto della garanzia" e della definizione di *produzione (resa)*, la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

ZONA	Tipologia di terreno	Mais da granella (14% di umidità)		Mais da insilaggio		Mais dolce	
		(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
		IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO
1	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	125	70	500	300	170	110
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa.	130	80	600	350	170	110
	• Argillosa, argillosa sabbiosa, argillosa limosa	135	90	600	350	170	110
2 - 3	• Sabbiosa, franco sabbiosa, limosa	110	60	350	200	150	100
	• Franco, franco limosa, franco sabbiosa argillosa, franco argillosa	115	60	400	250	150	100
	• Argillosa, argilloso sabbiosa, argilloso limosa	130	70	550	300	170	110

**N.B.1:** il terreno ricco di scheletro è equiparato al sabbioso;

**N.B.2:** Per la Zona 1, i terreni collinari o pedemontani (oltre i 150 m s.l.m.), i limiti di produzione assicurata devono intendersi quelli previsti per le Zone 2 e 3.

**Art. 94 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua limitatamente alle tipologie di polizza R6-R9**

Nel certificato di assicurazione, l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di Polizza.

**Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato di assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.**

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità Siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**PRODOTTI: MAIS DA GRANELLA (005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000), MAIS DA BIOMASSA (305A000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)**

**Art. 95 – Danno di qualità**

Esclusivamente se l'opzione è riportata sul certificato, in relazione ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è esteso all'avversità Grandine, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA GRANELLA**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA INSILAGGIO E BIOMASSA**

Percentuale perdita di quantità della spiga	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DA SEME**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

**N.B.: Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.**

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" - MAIS DOLCE**

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.



MELANZANA

**PRODOTTO: MELANZANA (058A000-058C000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 96 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio decorrenza - garanzie prestate - scadenza della garanzia", la garanzia decorrere ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia" gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*) Per i giorni di trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati.

**Art. 97 - Operatività della garanzia**

Sul certificato di assicurazione, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

Limitatamente per le tipologie di polizza R6 ed R9, l'assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R3**

**PRODOTTO: MELANZANE (058A000)**

**Art. 98 – Danno di qualità**

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e frutti illesi;	0
B)	Incisioni all'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere;	25
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni;	75
F)	Deformazioni molto gravi.	100

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9**

**PRODOTTO: MELANZANE (058C000)**

**Art. 99 – Danno di qualità**

Il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento CE.

**Tabella danno di qualità convenzionale "C"**

<b>Classe di danno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno di qualità</b>
A)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: - lieve difetto di forma; - lieve decolorazione della base; - lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cm <sup>2</sup> .	0
B)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe A), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano: - difetti di forma; - difetti di colorazione; - lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cm <sup>2</sup> ; - difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cm <sup>2</sup> .	40
C)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia.	80

**N. B.: I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**



PEPERONE

**PRODOTTO: PEPERONE (059A000-059C000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 100 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", per la produzione a ciclo estivo, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre e, per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

**Art. 101 - Operatività della garanzia**

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Limitatamente per le tipologie di polizza R6 ed R9, l'assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R3**

**PRODOTTO: PEPERONE (059A000)**

**Art. 102 - Danno di qualità**

Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
A)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
B)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati;	15
C)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati;	35
D)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	60

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato;

N.B.2: nel caso di danno da decolorazione si deve intendere:

- LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti;
- MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti.

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R6-R9**

**PRODOTTO: PEPERONI (059C000)**

**Art. 103 - Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione e in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE.

**Tabella danno di qualità convenzionale "C"**

<b>Classe di danno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno di qualità</b>
A)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito delle avversità coperte da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
B)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cm <sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
C)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B) e destinati, causa le avversità atmosferiche coperte da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

**I fiori\* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.**

\*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.



**PATATA**

**PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA E PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000-018C000)**

**PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (0180000-018C000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 104 - Decorrenza e scadenza della Garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

**Art. 105 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R3**

**PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (0180000)**

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R9**

**PRODOTTO: PATATA DA INDUSTRIA (018C000)**

**Art. 106 – Danno di qualità**

Il danno di qualità è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in relazione alle fasce di qualità definite dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, in base ai seguenti coefficienti:

**Tabella danno di qualità convenzionale "C" – Patata da Industria**

FASCIA	DANNO %
A - B – B1	0
C	30

N.B.: FASCIA "A" Patate idonee alla produzione di "chips".

FASCIA "B" - "B1" Patate idonee alla produzione di "sticks".

FASCIA "C" Patate idonee alla produzione di fiocco/purè.



**PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000-018C000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 107 - Decorrenza e Scadenza della Garanzia**

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 2 "*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorre dall'emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

**Art. 108 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. L'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R3**

**PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000)**

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R9**

**PRODOTTO: PATATA DA CONSUMO FRESCO (018C000)**

**Art. 109 – Danno di qualità**

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

**Tabella danno di qualità convenzionale "C" – Patata da Consumo Fresco**

<b>Classe di danno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% danno di qualità</b>
A)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità.</p> <p>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne e interne e da marciume secco e umido.</p> <p>Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità e inverdimento.</p> <p>Fanno parte di questa classe i tuberi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm;</li> <li>- sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti;</li> <li>- sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.</li> </ul>	0
B)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile.</p> <p>Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco e umido.</p> <p>Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo.</p> <p>Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna o esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 mm e 45 mm nonché quelli di calibro superiore a 75 mm;</li> </ul> <p>Sono ammessi i tuberi di cui alla classe A) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a 5 mm di profondità per le screpolature e/o lesioni;</li> <li>- al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>- al 20% del volume totale del tubero per deformazioni.</li> </ul>	35
C)	<p>I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni;</li> <li>- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.</li> </ul>	50
D)	<p>I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B), C) e destinati pertanto alla trasformazione industriale.</p>	85



## POMODORO

### TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA

**PRODOTTO: POMODORO DA INDUSTRIA (008A000-009A000), POMODORO DA CONSUMO FRESCO (010A000), POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI (998A000)**

#### NOTA BENE:

##### Art. 110 - Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e all'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal trapianto del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

##### Art. 111 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da consumo fresco, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Per Pomodoro da consumo fresco si intendono e si considerano in garanzia solo ed esclusivamente le produzioni provviste di tutori a sostegno delle piante stesse.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

##### Art. 112 – Danno di qualità

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere e pomodoro da consumo fresco. Come previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (\*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" – Pomodoro da Pelati (008A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
E) Lesioni profonde al mesocarpo.	80

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Tabella danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da Concentrati e altre Trasformazioni Conserviere (009A000) – Pomodorino altre lavorazioni (998A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illesi; qualche ammaccatura; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; deformazioni leggere;	0
B) Lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	5
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	20
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
E) Lesioni profonde al mesocarpo.	70

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.



**Tabella danno di qualità convenzionale "A" – Pomodoro da consumo fresco (010A000)**

<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
A)	Fiori (*) e bacche illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	100

\* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.



## RISO

### **PRODOTTO: RISO (0040000-004A000) E RISO INDICA (9040000-904A000)**

#### **NOTA BENE:**

##### **Art. 113 – Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo quanto previsto dall'art. 2 "Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. 69 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, limitatamente all'avversità Vento forte:

- decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio;
- cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico e comunque non oltre il 20 settembre.

##### **Art. 114 – Avversità Sbalzo termico**

In deroga a quanto indicato nella definizione dell'avversità Sbalzo termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.). A deroga dell'art. 13 "Dati agrometeorologici", in questo caso la tolleranza del 10% non sarà applicata.

##### **Art. 115 – Avversità Eccesso di pioggia**

La garanzia Eccesso di pioggia non potrà essere prestata all'interno della tipologia di polizza R3 e sarà sostituita dalla garanzia Sbalzo termico definita al precedente articolo.

##### **Art. 116 – Operatività della garanzia**

###### **Riso Indica, lungo B)**

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di Riso di tipo INDICA e varietà assimilabili: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal – Artemide – Artiglio – Artico – Asia – Brezza – Cadet – Centro – CL26 – CL46 – CL71 – CL80 – CL XL 745 – Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB – Eolo – Ermes – Fast – Febo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio – Giano – Giove – Gladio – Libero – Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano – Oscar – Perseo – Porto – Sagittario – Santerno – Saturno – Scudo – Sillaro – Sirio cl – Sprint – Tanaro – Teseo – Thaibonnet – Tigre – Urano – Zena, devono essere assicurate separatamente dalle altre varietà di Riso.

### **TUTTE LE TIPOLOGIE DI POLIZZA**

### **PRODOTTO: RISO (0040000) E RISO INDICA (9040000)**

#### **TIPOLOGIA DI POLIZZA R2 - R3**

### **PRODOTTO: RISO (004A000) E RISO INDICA (904A000)**

##### **Art. 117 – Danno di qualità**

Esclusivamente se la opzione è riportata sul certificato, con riferimento ai disposti dell'art. 10 "Oggetto della garanzia", all'avversità Grandine è esteso il danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

**Tabella danno di qualità convenzionale "A"**

% perdita Quantità	Indica 904A - Tondi - Medi - Lunghi A 004A		Lunghi A mercato interno (superfini)*	
	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica
10	1	2	2	3
20	3	5	4	6
30	5	7	6	8
40	6	8	7	9
50	7	9	8	10
60	8	10	10	12
70	10	11	13	14
80	11	12	15	16
90	13	14	17	18

\* Carnaroli, Karnac, Carnise, Keope, Caravaggio, Carnaval, Arborio, Volano, Generale, Roma, Barone, Vialone Nano, Venere, Artemide, Ermes. Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.



## PRODUZIONI DA SEME

### TIPOLOGIA DI POLIZZA R3

#### Art. 118 – Obblighi dell'assicurato

Fanno parte di questa categoria tutte le produzioni orticole o foraggere destinate alla produzione della semente. **La possibilità di assicurare tali produzioni è limitata agli assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con un'azienda sementiera.**

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante: l'azienda a cui sarà conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

La Società si riserva di valutare l'assunzione di prodotti:

- non certificati;
- con quantitativi assicurati oltre quanto indicato dal successivo art. 119.

**In caso di mancata richiesta di autorizzazione alla Direzione:**

- in caso produzione non certificata, l'assicurato perde totalmente o parzialmente il diritto ad un eventuale indennizzo;
- in caso di una produzione certificata oltre i limiti definiti dall'art. 119 la produzione risarcibile sarà riportata ai valori indicati al successivo art. 119.

#### Art. 119 - Massime rese assicurabili per ettaro

Per i prodotti riportati le produzioni assicurabili ad ettaro non potranno essere superiori a:

PRODOTTO	COD. PRODOTTO	QUINTALI ASSICURABILI
Aneto da seme	2020000	12
Barbabietola da zucchero seme	0150000	30
Carota da seme	0420000	8
Carota ibrida da seme	0420000	5
Cavolo da seme	0440000	8
Cicoria da seme	5220000	8
Erba medica seme	0370000	8
Lattuga da seme	2180000	5
Ravanello da seme	0500000	18
Ravanello da seme colorato	0500000	16
Rucola da seme	9700000	7
Sedano da seme	0510000	10

#### **BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)**

#### Art. 120 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

**Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.**



## **ERBA MEDICA DA SEME (0370000)**

### **Art. 121 – Operatività della garanzia e prodotti assicurati**

Per l'erba medica da seme è ritenuto equivalente al contratto di coltivazione l'invio formale della richiesta di certificazione all'ente preposto (CREA) nei tempi e nei modi previsti dallo stesso istituto. **L'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato, il documento attestante la richiesta di certificazione.**

**Sono esclusi dall'assicurazione i medicai del primo anno e i primi sfalci degli anni successivi.**



SPINACIO

**PRODOTTO: SPINACIO (0710000-071C000)**

**NOTA BENE:**

**Art. 122 - Decorrenza e scadenza della garanzia**

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 "Pagamento del premio – garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa non oltre 130 giorni dalla stessa e in ogni caso:

- a) alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- b) alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile;
- c) alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

**Art. 123 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione a consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

**Art. 124 - Quantificazione del danno**

Per lo Spinacio da industria vale quanto previsto all'art. 17 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R3**

**PRODOTTO: SPINACI (0710000)**

**TIPOLOGIA DI POLIZZA R9**

**PRODOTTO: SPINACI (071C000)**

**Art. 125 – Danno di qualità**

Per lo Spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

**Tabella danno di qualità convenzionale "C"**

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
A)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
B)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito alle avversità coperte da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50



**N.B.: Le piante distrutte o che presentano rotture che interessano almeno 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente alle avversità atmosferiche assicurate tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.**

**Art. 126 - Adempimenti in caso di sinistro**

**In deroga a quanto previsto all' art. 14 "*Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*", il sinistro deve essere comunicato mezzo telegramma o PEC alla Società – **Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall'evento.****



TABACCO

## TIPOLOGIA DI POLIZZA R3-R6

**PRODOTTO: TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)**

### NOTA BENE:

#### Art. 127 – Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 2 “*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*” fermo quanto in esso previsto, **la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.**

#### Art. 128 – Operatività della garanzia

**Il Tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco** secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

**La produzione in garanzia, escludendo le foglie di branciola e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.**

#### Art. 129 - Valutazione del danno

In relazione al disposto dell'art. 10 “*Oggetto della garanzia*”, la valutazione del danno viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliabili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità sarà calcolato sul prodotto residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

#### Art. 130 - Tabacco Virginia Bright

**Per le varietà Virginia Bright cimato, a parziale deroga e a integrazione a quanto previsto al presente articolo, limitatamente alle 20 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, valutato secondo le norme previste all'art. 129 “*Valutazione del danno*”, viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:**

1^ raccolta (foglie basali)	0,75
2^ raccolta (prima mediana)	0,85
3^ raccolta (seconda mediana)	1,15
4^ raccolta (foglie apicali)	1,25

**Per qualsiasi foglia che presenti una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.**

**È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.**

A deroga di quanto previsto dall'art. 2 “*Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia*” e dall'art. 127 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”, **la garanzia, relativamente all'avversità atmosferica Vento forte, termina alla fase di cimatura del prodotto**, salvo fenomeni distruttivi che causano il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per partita assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 127 “*Decorrenza e scadenza della garanzia*”.



#### **Art. 131 – Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta**

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità, valutato secondo le norme di cui al precedente art. 129 “*Valutazione del danno*”, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

**A parziale deroga e integrazione a quanto previsto agli artt. 128 “Operatività della garanzia” e 129 “Valutazione del danno” delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il valore della produzione assicurata si intende così ripartito:**

- 60% per le prime 6 foglie al di sotto del punto di cimatura;
- 40% per le restanti foglie.

**A deroga di quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia”, la garanzia cessa:**

- alle ore 12:00 del 25 settembre per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura/prodotto da fascia);
- alle ore 12:00 del 20 ottobre per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento) e, per la varietà Kentucky, comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

#### **Art. 132 – Adempimenti in caso di sinistro**

**Nelle denunce di danno l’assicurato è tenuto a specificare:**

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della Grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

#### **Art. 133 – Rilevazione del danno**

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell’art. 18 “*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*”, si applica quando, nell’imminenza della raccolta, la rilevazione del danno regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

#### **Art. 134 – Avversità Vento Forte**

**A deroga dell’art. 14 “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”, l’avversità Vento forte deve essere denunciata, telegraficamente o a mezzo PEC alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici entro 24 ore dall’evento.**

# Polizza danni da avversità atmosferiche

TUA

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Avversità atmosferiche"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela la produzione agricola (o mercantile) indicata nel contratto, ottenibile in una superficie dichiarata, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche indicate.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ **Avversità atmosferiche:** indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale (o mercantile) ordinaria (e la perdita di qualità ove prevista), ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata da Grandine. Secondo pacchetti predefiniti sono inoltre acquistabili ulteriori garanzie a copertura delle seguenti avversità:
  - ✓ Vento forte
  - ✓ Eccesso di pioggia;
  - ✓ Eccesso di neve;
  - ✓ Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;
  - ✓ Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo Termico, Vento caldo e Ondata di calore
  - ✓ Andamento climatico avverso.



## Che cosa non è assicurato?

- \* Non sono coperte partite che non siano immuni da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove indicate).



## Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
- ! Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo e, per specifici prodotti, sono previste condizioni speciali con le relative limitazioni.
- ! **Principali danni esclusi:**
- ! Da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ! Da formazione di ruscelli;
- ! Da innalzamento della falda;
- ! Da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- ! Da incendio;
- ! Da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- ! Da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ! Da fitopatie;
- ! Da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ! Da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione;
- ! Da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- ! Dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti del terreno;
- ! Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- ! Eccesso di pioggia e Alluvione: sono esclusi i danni verificatisi su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena).



### Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana.



### Che obblighi ho?

- Dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato, sottoscrivendo il certificato di assicurazione, deve attestare che la produzione indicata nello stesso sia la produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore, e inoltre che la produzione sia conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. L'inadempimento di uno di questi due obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- L'Assicurato deve mettere a disposizione della Società o del perito da essa incaricato, se specificatamente richiesto o in caso di sinistro, tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata, la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno e tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
- L'Assicurato deve comunicare alla Società eventuali distruzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione e quindi alla riduzione del premio (sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata). La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia.
- Nel caso in cui si tratti di prodotti di secondo raccolto, l'Assicurato deve darne comunicazione nelle modalità indicate in polizza.
- L'Assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori.
- Sono presenti ulteriori obblighi in caso di sinistro.



### Quando e come devo pagare?

- Il premio dev'essere pagato alla data convenuta all'interno delle condizioni di assicurazione.



### Quando inizia e quando finisce la copertura?

La garanzia decorre:

- Grandine e Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Siccità, Ondata di calore e Vento caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Andamento climatico avverso: dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello della data di notifica;

La garanzia cessa:

- Alla maturazione del prodotto;
- Prima della maturazione del prodotto, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato raccolto;
- Alla scadenza pattuita in polizza.



### Come posso disdire la polizza?

- Il contratto non è annullabile e cessa al verificarsi delle seguenti condizioni:
- raggiungimento della scadenza della garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- raggiungimento della fase fenologica di termine garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- distruzione della produzione assicurata riconducibile ad eventi non assicurati o non assicurabili che comportino la riduzione a zero del valore assicurato.

# Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società TUA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Avversità atmosferiche"



Data di realizzazione: 10/03/2020 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet [www.tuaassicurazioni.it](http://www.tuaassicurazioni.it); [info@tuaassicurazioni.it](mailto:info@tuaassicurazioni.it); PEC: [tuaassicurazioni@pec.it](mailto:tuaassicurazioni@pec.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 128,1 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 101,3 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 91,5 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 41,2 milioni di euro; o dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 128,7 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 115,0 milioni di euro. Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,41 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: [www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni](http://www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni)

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

**Esempio:** può essere presente la clausola del limite di indennizzo, espresso in percentuale del valore assicurato della produzione, ad esempio 50%.

La copertura garantisce:

per i contratti non agevolati i danni causati dalle avversità garantite al prodotto assicurato con perdita di quantità e qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti;

per i contratti agevolati (ossia con contributo pubblico), la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria ottenibile nell'anno e la perdita di qualità ove previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia.  
Non sono previste ulteriori esclusioni rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nello stesso, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione sarà operante, ma l'assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società - Unità Organizzativa Rischi Atmosferici secondo quanto disposto nelle Condizioni di assicurazione, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

#### Franchigia:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

- 1) al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte e/o Andamento climatico avverso la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a 30% - 20% - 15% - 10% a seconda della tipologia di prodotto come dettagliato nelle condizioni di assicurazione.

La franchigia deve ritenersi fissa e assoluta per tutte le avversità previste nelle condizioni di assicurazione.

Condizioni particolari avversità Vento forte:

Per i prodotti Cereali e Mais, Olive e Riso la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Per la grandine, è data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore al 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine;

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
  - a. La franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
  - b. La franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
  - c. Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.

#### Soglia (operante solo per i contratti agevolati):

La presente assicurazione prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno (risarcibile a termini di polizza, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi) superi il 20% o il 30% a seconda del pacchetto di garanzie acquistato.

Il superamento del limite del 20% o 30% deve essere riferito alla resa assicurata.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro</b> In caso di sinistro l'assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicando l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. Per l'avversità Gelo e Brina è ammessa solo la denuncia con richiesta di perizia; c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione eccezion fatta per i sinistri provocati dall'avversità andamento climatico avverso; e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.  L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto nelle Condizioni di assicurazione.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non presente
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non presente
	<b>Prescrizione:</b> L'obbligo al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Il premio dev'essere pagato alla data convenuta all'interno delle condizioni di assicurazione.  <b>Per le Polizze collettive:</b> Il premio è integralmente pagato alla data convenuta con il Contraente. Il versamento del premio avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella Polizza collettiva o in quello indicato nella Lettera di richiesta premi se nel frattempo variato.
<b>Rimborso</b>	Non previsto.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
---	--

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non prevista



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non previsto
<b>Risoluzione</b>	<p><u>Anticipata risoluzione del contratto:</u> Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata (PEC) alla Società – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato. La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto si intende risolto per mutuo consenso.</p>



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli per la tutela delle produzioni dai rischi delle avversità atmosferiche.



### Quali costi devo sostenere?

#### - Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	11,8 %
----------------	--------

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: TUA Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02 2773470 Email: reclami@tuaassicurazioni.it indicando i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; - numero della polizza e nominativo del Contraente; - numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società' gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento
<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></i>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	

MOD. Avv. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020

<b>Mediazione</b>	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i></p> <p>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto. <b>Obbligatorio per poter proporre l'azione giudiziale</b></p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p><i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. <b>Facoltativa</b></i></p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbitrato: Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l'ammontare del danno, l'Assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla Società potrà richiedere la Perizia d'appello secondo le modalità e le condizioni previste dalle Condizioni di assicurazione.</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

MOD. Aw. Atm. Agev. – ED. 10/03/2020



## COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato 3)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a tremila/00 euro, il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

## INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (Allegato 4)

Ai sensi della vigente normativa, distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice")

### PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

#### Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a) Cognome : \_\_\_\_\_;  
Nome: \_\_\_\_\_;
- b) Ruolo: \_\_\_\_\_;  
Sezione e numero del registro di appartenenza: \_\_\_\_\_;  
Data di iscrizione: \_\_\_\_\_;
- c) Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività \_\_\_\_\_;
- d) Recapito telefonico dell'Intermediario: \_\_\_\_\_;  
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:  
\_\_\_\_\_;
- e) Indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: \_\_\_\_\_

MOD. ALLEGATO 3-4 RE - ED.01/10/2018

**f. Informazioni generali sull'Intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:**

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: \_\_\_\_\_;
- Sezione E del registro di appartenenza \_\_\_\_\_; Data iscrizione: \_\_\_\_\_;

**g. Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:**

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: \_\_\_\_\_;  
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione \_\_\_\_\_; data iscrizione \_\_\_\_\_;
- Indirizzo della sede operativa: \_\_\_\_\_;
- Recapito telefonico dell'Intermediario: \_\_\_\_\_;  
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):  
\_\_\_\_\_.

**Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).**

**Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

L'intermediario agisce in nome e per conto di/delle seguente/i Imprese di assicurazione: **TUA Assicurazioni S.p.A.**, \_\_\_\_\_

**Con riferimento al pagamento dei premi:**

- i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- è stata stipulata dall'intermediario una **fideiussione bancaria** idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di 18.750.

**Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni**

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

La natura del compenso:

- l'onorario corrisposto direttamente dal cliente pari a €..... / al ....% del premio pagato;
- la commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

**Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

a. l'intermediario

detiene

non detiene

partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società del Gruppo Cattolica;

b. l'Impresa di Assicurazione Società del Gruppo Cattolica

detiene

non detiene

partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Con riguardo al contratto proposto:

a. L'intermediario:

fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice;

fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice;

b. L'intermediario:

in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti di (indicare la denominazione delle Imprese): **TUA Assicurazioni S.p.A.** ;  
\_\_\_\_\_.

c. L'intermediario:

distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale. In tal caso l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari: **TUA Assicurazioni S.p.A.**; \_\_\_\_\_.

d. L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

## Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:  
Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n°16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470 - E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it; PEC: tuaassicurazioni@pec.it.  
Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 53 a 59 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.  
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.  
La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.  
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass ([www.ivass.it](http://www.ivass.it) - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.  
Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
- c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altre eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente.





**CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE**  
(vedi Allegato specifico che forma parte integrante della Polizza Collettiva)

**APPENDICE 1**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**Art. 1 - Riduzione dall'origine**

A parziale deroga del disposto dell'art. 7 *“Riduzione del prodotto assicurato e del premio”* - delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente alla proposta assicurativa Erre 2 ed Erre 3 e per le sole specie medio tardive di frutta (\*), sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le sotto indicate date, la riduzione verrà considerata efficace sin dall'inizio della garanzia, anche se il prodotto è già stato colpito dalle avversità assicurate, ma non è stata ancora effettuata la perizia.

ore 12.00 del 12/06/2020 per pomacee e drupacee medio tardive,  
non sono concesse riduzioni per specie e varietà precoci;  
ore 12.00 del 12/06/2020 per uva da vino.

Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o PEC – motivandolo - da parte della Società all'assicurato ed al Contraente entro e non oltre il 12 giugno 2020.

(\*). Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di Mele e tutte le varietà di Pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di Pesche e Nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red Haven e tutte le varietà di Susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro.

**Art. 2 - Dati agrometeorologici**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 13 *“Dati Agrometeorologici”* è equiparata ad "istituti od enti pubblici" la Società Radar Meteo. Pertanto la Società si avvarrà dei dati messi a disposizione da Radar meteo.

**Art. 3 – Lesione minima Frutta**

A parziale deroga di quanto previsto nelle *‘Definizioni valide per la classificazione del danno riportate nelle Condizioni Speciali, definizioni: drupacee - pomacee – actinidia’* per *‘Lesione minima’* si intende la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm. Fermo il resto.

**Art. 4 – Prodotto Frutta coperta da rete antigrandine**

A parziale deroga dell'art. 30 *“Operatività della garanzia”* contenuto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, si dichiara che per i prodotti coperti da rete antigrandine la garanzia per l'avversità Grandine cessa alle ore 12.00 del 31 maggio 2020.

**Art. 5 - Uva da vino varietà Corvina e Corvinone**

A parziale deroga dell'art. 11 *“Esclusioni”* vale la seguente condizione: *“In caso di danno causato dall'avversità Grandine sul prodotto Uva da vino, per le varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo, sarà considerato danno diretto sempre che non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni funginee”.*

**Art. 6 - Assicurazione degli esuberi**

Con riferimento agli artt. 45 e ss. delle Condizioni Speciali di Assicurazione, possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi disciplinari delle uve DOC e DOCG. Ai fini liquidativi le due partite che si originano, insistenti sulla medesima superficie, verranno considerate come partita unica.”

**Art. 7 - Prodotto Tabacco 096A000 - Tabella Maggiorata**

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 3 ed ERRE 6

#### Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 127 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2020.

#### Art. 8 - Prodotto Tabacco 096B000 Tabella Sperimentale

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 3 ed ERRE 6

Sono confermate tutte le Condizioni Speciali di Assicurazione previste per il Prodotto Tabacco cod. 096A000 e specificatamente gli artt. dal n° 127 al 130.

#### Danni da piegatura del caule a causa del Vento Forte

A parziale deroga dell'art.130 delle Condizioni Speciali di Assicurazione relativamente all'avversità vento Forte, nel caso, le piante di tabacco subiscano, a causa dell'avversità Vento Forte, un'inclinazione dell'asse del caule, come sotto previsto, rispetto alla perpendicolare, il danno di perdita quantità viene determinato come segue:

Gradi di piegatura dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare	% di danno
da 0° a 40°	0
da 41° al 60°	50
>60°	100

#### Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 127 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2020.

#### Art. 9 - Prodotto Tabacco 096Z000 Tabella Sperimentale Light

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 3 ed ERRE 6

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 130 delle Condizioni Speciali di assicurazione, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo come da sottostante tabella:

Percentuale di parti di foglia asportata o da considerarsi tali	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	0	5	8	10	14	21	21	21

Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un frangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.

E' da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di frangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

Il danno come sopra determinato, è riferito alle 20 foglie ottenibili al di sotto del punto di cimatura.

#### Danni da piegatura del caule a causa del Vento Forte

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 130 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, nel caso le piante di tabacco subiscano, a causa dell'avversità Vento Forte, un'inclinazione dell'asse del caule, come sotto previsto, rispetto alla perpendicolare, il danno di perdita quantità, viene determinato come segue e considerando uguali tutte le foglie utili:

Gradi di piegatura dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare	% di danno
da 0° a 40°	0
da 41° al 60°	50
>60°	100

Qualora si verifichi che, nonostante siano state effettuate correttamente e tempestivamente (entro le 72 ore dall'evento) le operazioni di raddrizzatura, le piante di tabacco presentino ancora una ginocchiatura e/o piegatura, tale da renderle non raccogliabili meccanicamente, esse verranno considerate perse.

#### Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 127 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2020.

#### Art. 10 - Prodotto Tabacco Kentucky 961A000

Valide esclusivamente per i certificati di cui alle Condizioni Speciali ERRE 6


#### Cessazione della garanzia

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 131 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, si precisa che la garanzia termina alle ore 12.00 del 31 ottobre 2020 e comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 02/03/2020.

Il Contraente  
*Condifesa Verona*  
  
 Il Presidente

TUA Assicurazioni S.p.A.



## ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE

Tra la Società e il Contraente si pattuisce quanto segue:

### 1) NOTIFICA CERTIFICATI

**La notifica dei certificati avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente polizza, inderogabilmente, fino ai termini previsti dal PGRA.**

### 2) PREZZI DI ASSICURAZIONE

I prezzi di mercato sono quelli ottemperanti al D.M .....del ..... e successive integrazioni per la Campagna 2020.

### 3) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE IN APPLICAZIONE ALLA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA

A) I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte, conformemente a quanto indicato nel PAI (Piano Assicurativo Individuale) con l'indicazione del valore assicurato, del tasso di assicurazione applicato dalla Società, del premio complessivo, della franchigia, della soglia, in applicazione a quanto disposto dal PGRA 2020, dovranno riportare la presenza di certificati integrativi non agevolati, qualora esistenti, che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso.

Inoltre, i certificati di assicurazione per ciascuna partita assicurata riporteranno: i dati catastali, le quantità assicurate in quintali (un quintale corrisponde 0,1 tonnellate) per ettaro e complessivi assicurati, l'indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree, il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice e saranno firmati dal socio e dall'Agente della Società, in quattro esemplari.

**Tutte le copie saranno consegnate al Contraente per la necessaria convalida. Le quattro copie convalidate dal Contraente sono così destinate: una al Contraente e tre per l'Agenzia (una per il socio, una per l'Agenzia e una da inoltrare alla Direzione della Società correttamente perfezionata).**

B) La firma dell'Agente apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'assicurato sia autografa.

C) L'Agente rilascerà al socio ricevuta contenente l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Direzione della Società ed al Contraente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 *"Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia"* delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) L'Agente dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 20 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

E) I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Agente.

F) Il Contraente provvede ad informare la Direzione della Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione, entro 30 giorni dalla consegna degli stessi agli uffici consorziali; oltre tale data i contratti saranno considerati, a tutti gli effetti, convalidati.

L'assicurazione relativa ai certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine come previsto all'art. 2 *"Pagamento del premio - garanzie prestate - decorrenza e scadenza della garanzia"* delle Condizioni Generali di Assicurazione. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

G) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del socio, verrà restituita all'assicurato, a cura dell'Agente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

H) Al termine della Campagna, l'ammontare del premio di polizza verrà determinato nell'Appendice di regolazione del premio dove saranno riportati tutti i certificati emessi (e relative eventuali riduzioni dei valori assicurati) con l'indicazione dell'assicurato (comprensivo del relativo cod. CUA), il prodotto garantito, il comune di ubicazione del rischio, la soglia, il valore assicurato, il tasso di premio e il premio.

### 4) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Con riferimento all'art 1 dell'Appendice 1 'Condizioni Particolari' le domande di riduzione dall'origine devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 3 della presente Appendice.

Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio.

## 5) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ASSICURATE IN GARANZIA

Ai sensi dell'art. 9 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da avversità in garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto sotto indicato al punto A.

### A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura sempreché l'assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

" L'assicurato dichiara che le partite n. .... sono state colpite dall'avversità ..... anterischio del ..... che ha provocato danni lievi. L'assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo, nel caso in cui si verificano sinistri indennizzabili successivi alla decorrenza della garanzia.

L'assicurato prende altresì atto che la Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

### B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando: "trattasi di danno anterischio non dichiarato". Nel caso fossero accertati anche danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti i sinistri in garanzia, sia per quello in anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del C.C. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave)

### C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopra indicati il premio è dovuto per intero.

## 6) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

In relazione ai certificati emessi in applicazione alla presente Polizza Collettiva, il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi e ai sovrappremi convenuti, alle riduzioni e secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare con valuta fissa al **30/11/2020 sul conto corrente di Banco BPM Agenzia di Milano – Via Arnaboldi, 2 - Coordinate IT81D0503401607000000007000**

intestato a TUA Assicurazioni S.p.A. l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto. In caso di ritardi nel pagamento dei premi, oltre i 15 giorni rispetto alla data sopra esposta, spettano alla Società gli interessi di mora.

## 7) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Entro il **20/11/2020** la Società comunicherà al Contraente l'elenco dei soci aderenti aventi diritto al risarcimento ed i relativi importi.

La Società provvederà, verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, anche in nome e per conto delle eventuali Coassicuratrici, al pagamento dei risarcimenti direttamente al socio avente diritto a partire dal **13/12/2020** ed entro il **31/12/2020**.

**Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.**



Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

### 8) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnalerà entro il 07/12/2020 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci. Fermo restando il pagamento del premio da parte del Contraente, in caso di morosità, la Società depositerà su richiesta del Contraente, direttamente allo stesso, l'intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

### 9) PERIZIA D'APPELLO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 21 "Modalità della perizia d'appello", delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del "terzo perito", di seguito sono indicati i nominativi concordati tra le parti, che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di "terzo perito" e di perito di parte in sostituzione di quello mancante:

#### FRUTTA E UVA

Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)
Pezzi	Dott.	Attilio	Via Algeria 34	44100	Ferrara (FE)
Tota	P.A.	Giuseppe	P.zza V. Emanuele, 3	70033	Corato (BA)
Virgili	Geom.	Enrico	Via Parigi 30	46047	Porto Mantovano (MN)
Toschi	P.A.	Aurelio	Via Lombardia 346	47523	Cesena (FC)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)
Gozzo	P.A.	Mauro	Via F. Cavallotti, 50	45010	Gavello (RO)

#### CEREALI E SOIA

Alibrandi	Dott.	Gianantonio	Via Palazzina 8/A	26020	S. Bassano (CR)
Taino	Geom.	Gianpietro	Via Marconi	26013	Crema (CR)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)
Gozzo	P.A.	Mauro	Via F. Cavallotti, 50	45010	Gavello (RO)

#### TABACCO

Bellincacci	Dott.	Luca	Via dei Filosofi "il Ducato"	06049	Spoletto (PG)
Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)


#### POMODORO E PRODOTTI SPECIALI


Eliseo	Dott.	Enrico	Via Colle delle Alpi 132	86100	Campobasso (CB)
Tota	P.A.	Giuseppe	P.zza V. Emanuele, 3	70033	Corato (BA)
Moretti	Dott.	Giancarlo	Via Tiziano 25	36031	Dueville (VI)
Del Zotto	P.A.	Paolo	Via Merlana, 7	33050	Santa Maria la Longa (UD)
Gozzo	P.A.	Mauro	Via F. Cavallotti, 50	45010	Gavello (RO)

### 10) INVIO BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile di squadra dei periti rilevatori trasmetterà con cadenza settimanale al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti dai periti.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 02/03/2020.

Il Contraente  
Confindesa Verona  
  
Il Presidente

TUA Assicurazioni S.p.A.  




## APPENDICE 3

### TARIFFA

Elenco tassi: i tassi, concordati tra le parti, sono stati trasmessi in formato elettronico.

I tassi sopra esposti potrebbero essere suscettibili di variazioni in diminuzione, in virtù della presenza di elementi condizionanti la portata del rischio.

#### CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 12 "Franchigia- limite di indennizzo" punto 1, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti sul tasso intero (senza soglia) con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 15%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 20%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 30%, sconto del 40% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 20%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 30%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 20% a franchigia 30%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 20%

#### CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tasso intero (senza soglia) sono applicabili solamente ai singoli certificati, riportanti il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di difesa attiva quali reti antigrandine e/o impianti antibrina.

#### GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, come previsto all'art. 30 – *Operatività della garanzia* - delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il tasso intero (senza soglia) relativo all'avversità Grandine viene ridotto, con l'arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettarine, Susine, Mele e Pere, riduzione fissa pari all'80%.

#### GARANZIA GELO BRINA

In caso di presenza di impianto di protezione antibrina con sistema di irrigazione la tariffa della garanzia gelo viene ridotta del 30%.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto 02/03/2020.

Il Contraente  
Condifesa Verona  
CODIVE  
Il Presidente

TUA Assicurazioni S.p.A.




## APPENDICE 4

### REGOLAMENTO I.V.A.S.S. N°41 del 02/08/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva, ha ricevuto dalla Società il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) e Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) di cui al predetto regolamento;
- le Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure per il tramite degli intermediari della Società, ai soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Collettiva.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 02/03/2020.

Il Contraente  
Condifesa Verona  
  
Il Presidente

TUA Assicurazioni S.p.A.





## APPENDICE 5

### INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Contraente prende atto che:

l'Intermediario presso il quale verranno emessi i singoli certificati di assicurazione potrà avere il ruolo di Contitolare di trattamento ovvero quello di Titolare Autonomo. I due modelli di informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, verranno consegnati all'aderente, a seconda dell'inquadramento privacy prescelto dall'Intermediario.

Si allegano alla presente Polizza Collettiva:

- Informativa Contitolarità Danni collettiva Rischi Atmosferici;
- Informativa Titolarità Autonoma Danni collettiva Rischi Atmosferici”.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 02/03/2020.

Il Contraente  
Conafjesa Verona  
COBIVE  
Il Presidente

TUA Assicurazioni S.p.A.